



CITTA' DI CAIAZZO
Provincia di Caserta
Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1
CAP 81013 – CAIAZZO

Tel. 0823.61.57.11 – Fax 0823.86.80.00

comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it -- www.comunedicaiazzo.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 96 Data: 29/07/2020	OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020.
---	---

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **19.40** ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco **Geom. Stefano Giaquinto** con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori:

		Presenti	Assenti
SINDACO	GIAQUINTO Stefano	SI	
ASSESSORE Vice Sindaco	PONSILLO Antonio	SI	
ASSESSORE	DI SORBO Giovanni	SI	
ASSESSORE	FASULO Teresa	SI	
ASSESSORE	PETRAZZUOLI Monica	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott.ssa Annamaria Merola**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che regola l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

VERIFICATO che l'ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 62 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale stabilisce che i comuni possono escludere l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità sottoponendo le iniziative pubblicitarie all'applicazione di un canone in base a tariffa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) con il quale il Ministro dell'interno ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia” (GU n. 70 del 17 marzo 2020) con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 (art. 107, comma 2);

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

DATO ATTO altresì, che in sede di conversione il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 “Decreto Rilancio”, prevede il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 20 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta sulle iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore dal 1° gennaio 2019;

RITENUTO opportuno confermare anche per l'esercizio finanziario 2020 le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno 2019, per garantire il rispetto dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per garantire livelli quantitativi e di qualità per servizi indispensabili e compiti istituzionali in misura almeno pari a quelli dell'esercizio finanziario precedente;

VALUTATO in € 2.000,00 il gettito complessivo derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra deliberate di cui € 500,00 per diritti di affissione ed € 1.500,00 per imposta sulla pubblicità;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il*

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

VISTO l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

PRESO ATTO che il citato art. 15-bis ha attribuito alla pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet www.finanze.gov.it, valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;

VISTO il comma 15, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, secondo il quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi ai tributi diversi dall'IMU TASI, dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale all'IRPEF i medesimi termini di trasmissione e pubblicazione già vigenti per gli atti relativi all'IMU ed alla TASI sulla base, rispettivamente, dell'art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, e dell'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013;

VERIFICATO che gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, secondo le

modalità illustrate al paragrafo 3 della circolare MEF 2/DF del 22 novembre 2019 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del Settore Finanziario sulla proposta medesima, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D. Lgs 267/2000;

Con voti espressi nelle forme e nei modi di legge, all'unanimità

DELIBERA

- 1) **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2) **di confermare** per l'anno 2020, le tariffe per l'imposta sulle iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate per l'anno 2019.
- 3) **di stimare** in € 2.000,00 il gettito dell'imposta sulle iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020, derivante dall'applicazione delle tariffe di cui € 500,00 per diritti di affissione ed € 1.500,00 per imposta sulla pubblicità.
- 4) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'artt. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 così come novellato, da ultimo, dalla legge n. 160/2019, sul sito internet www.finanze.gov.it e la trasmissione, dell'atto mediante inserimento nel Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo le modalità illustrate dalla circolare MEF 2/DF del 22 novembre 2019 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Infine, la Giunta Comunale con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CAIAZZO
Provincia di Caserta

Piazzetta Martiri Caiatini, 1 - 81013 - Tel. 0823 615728
PEC comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO
2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Non favorevole

Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 23/07/2020

Il Responsabile del Settore 2
f.to Dott. Giancarlo APISA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Non favorevole

Non necessita di parere di regolarità contabile

Data 23/07/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giancarlo APISA

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020.

=====
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Stefano Giaquinto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Annamaria Merola

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 T.U.E.L.)
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 6676_(art. 125 T.U.E.L)

Caiazzo, 3/08/2020

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Paolo Mandato

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- X che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.).
- che la presente deliberazione è eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.)

Caiazzo, 29/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Annamaria Merola